



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE UOMO - DONNA ED ESTETISTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 23 del 31.03.2004
In vigore dal 05.05.2004

INDICE

TITOLO I	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 1	
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 2	
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	4
ART. 3	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	4
ART. 4	
COMPRESENZA DI ATTIVITÀ.....	5
ART. 5	
TERRITORIO COMUNALE – ZONA UNICA.....	5
TITOLO II	
ORGANI COMUNALI E COMPETENZE.....	5
ART. 6	
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 7	
AUTORITÀ COMPETENTI.....	5
ART. 8	
LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA.....	6
TITOLO III	
AUTORIZZAZIONE COMUNALE D’ESERCIZIO.....	6
ART. 9	
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
A) NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
B) REQUISITI URBANISTICI.....	6
ART. 10	
CONTENUTO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 11	
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 12	
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	9
ART. 13	
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	9
ART. 14	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ.....	9
ART. 15	
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO.....	9
ART. 16	
AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO.....	10
ART. 17	
AMPLIAMENTO LOCALI.....	10
ART. 18	
PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE.....	10
TITOLO IV	
OBBLIGHI.....	11
ART. 19	
OBBLIGO DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ.....	11
ART. 20	
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ.....	11
ART. 21	
ESPOSIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE.....	11
ART. 22	
OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LABORATORI.....	11
ART. 23	
COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI ADDETTI.....	11

TITOLO V	
CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	11
ART. 24	
SANZIONI.....	11
ART. 25	
REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 26	
RICORSI.....	12
ART.27	
VIGILANZA.....	12
ALLEGATO A	
SANZIONI.....	13
ALLEGATO B	
ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO.....	14
ALLEGATO C	
ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI.....	15

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1

Attività soggette ad autorizzazione

Il Regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, in conformità alle disposizioni della legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, della Legge Regionale 4 agosto 1992, n. 32 e dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le attività suddette esercitate da imprese individuali o da società, in locali pubblici o non aperti al pubblico sono soggette ad autorizzazione comunale.

Art. 2

Definizione delle attività

L'attività di barbiere è relativa: al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, acconciatura, barba e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

L'attività di parrucchiere per uomo e donna è relativa: al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, acconciatura e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

L'attività di estetista comprende: tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, così definiti dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Allegato B) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713 (allegato C). Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva finalità di carattere terapeutico.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività

Condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione d'esercizio delle attività sopra descritte è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo articolo 9 paragrafo D).

I titolari, i componenti delle società di persone ed in particolare quelli in possesso della qualifica prescritta, nonché il direttore dell'azienda nel caso di società di capitale, devono essere presenti all'interno dell'esercizio. Non è consentito il rilascio alla stessa persona fisica di più autorizzazioni.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che, i locali in cui vengono esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica a laboratorio artigianale. Dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti. In questo caso il titolare dell'autorizzazione dovrà sottoscrivere un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione o da loro dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

È consentito l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere uomo e donna presso ospedali, case di riposo ecc. anche in assenza di specifici locali.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le autorizzazioni rilasciate non rientrano nel contingentamento e consentono di svolgere l'attività esclusivamente presso gli enti sopra citati e non sono pertanto trasferibili.

L'attività di estetista può essere svolta in forma autonoma presso i laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le autorizzazioni rilasciate rientrano nel contingentamento. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico. (Art. 9, comma 2°, Legge 4 gennaio 1990 n.1). Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.

Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applica la disciplina sul commercio al dettaglio in sede fissa di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Art. 4

Compresenza di attività

È consentito l'esercizio in comune delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in una unica sede, avente un unico ingresso, in locali di lavoro separati anche se comunicanti. Ogni attività sopracitata deve essere svolta da singole imprese in distinti locali aventi la superficie minima prevista dall'articolo 9.

Qualora venga costituita una società infrasettoriale, nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata. Sulle distinte autorizzazioni, inoltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del socio che esercita professionalmente secondo la qualifica rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Ad una società infrasettoriale, non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata; sulle autorizzazioni oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore dei lavori in possesso: della qualifica professionale richiesta.

Art. 5

Territorio comunale – Zona unica

Ai fini dell'applicazione del regolamento, il territorio comunale è da considerarsi zona unica.

TITOLO II

ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

Art. 6

Il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista e loro successive modificazioni.

Art. 7

Autorità competenti

Il Responsabile del Settore competente rilascia le autorizzazioni oggetto del Regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Il Sindaco, su proposta delle organizzazioni di categoria, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del Regolamento.

Art. 8
La Commissione comunale consultiva

Abrogato

TITOLO III
AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO

Art. 9
Condizioni per la concessione delle autorizzazioni

Al fine di aggiornare annualmente il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base ai criteri che seguono, l'Amministrazione Comunale, elabora i dati relativi alla popolazione.

Le nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna e di estetista sono rilasciate al verificarsi delle condizioni sotto descritte:

A) NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il numero delle autorizzazioni rilasciate o da rilasciare è così definito:

a) una autorizzazione ogni 500 abitanti per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;

b) una autorizzazione ogni 3.000 abitanti per l'esercizio dell'attività di estetista, ivi comprese quelle rilasciate per l'esercizio di tale attività presso laboratori di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici.

La distanza tra gli esercizi è fissata in m. 100 misurata sul percorso più breve tra gli accessi dei locali.

Nuovi esercizi di barbiere, sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di barbiere o di parrucchiere uomo e donna.

Nuovi esercizi di parrucchiere uomo-donna sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di barbiere o di parrucchiere uomo e donna.

Nuovi esercizi di estetista sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di estetista.

B) REQUISITI URBANISTICI

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

La destinazione d'uso dei locali deve essere quella prevista dallo strumento urbanistico vigente.

I locali devono avere un'altezza non inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio, ed avere le seguenti superfici minime:

a) attività di barbiere-parrucchiere uomo – donna: m² 30 per due posti di lavoro e m² 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio;

b) attività di estetista: m² 30 per 2 posti di lavoro e m² 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto di servizi igienici ed eventuale ripostiglio, se l'attività viene svolta in proprio; m² 10 per ogni posto di lavoro se l'attività viene svolta presso laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici.

c) in caso di compresenza di attività e di società infrasettoriali la superficie minima per ogni tipo di attività è di m² 30 per 2 posti di lavoro e m² 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio.

Qualora la misura minima prevista dal Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista sia leggermente inferiore si calcola la differenza per eccesso quando la misura è superiore a 0,50 m². si opererà per difetto, quando la misura è inferiore a 0,50 m².

C) REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Il servizio di Igiene Pubblica accerta ed esprime parere in merito ai requisiti igienici e sanitari relativamente a:

- a) locali e servizi
- b) attrezzature e suppellettili
- c) procedimenti e tecnologie

I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie finestrata non inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento, di cui almeno la metà sia apribile, nel caso ciò non sia possibile il locale dovrà essere dotato di impianto di ventilazione forzata.

Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antilatrina. I servizi dovranno essere almeno 2 negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a m² 80.

I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.

I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti, fino ad un'altezza di due metri, di materiali impermeabili che consentano la pulizia e la disinfezione più completa. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica o materiale similare ad acqua corrente calda e fredda e potabile. Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente aerato e contenuti in appositi recipienti.

L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati al numero dei lavoranti; un armadio per la biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca, un contenitore per immondizie, una cassetta di Pronto Soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti.

Onde evitare la trasmissione di malattie per vie parenterale tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue (rasoi, forbici per manicure, materiale per tatuaggi e simili) dovranno essere del tipo monouso da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione.

Tali attrezzature dopo ogni uso dovranno essere ben lavate con acqua e detergente e sterilizzate in uno dei seguenti modi:

- a) calore: acqua bollente per 30 minuti oppure in stufa a secco a 160° per due ore, oppure a 170° per 1 ora, oppure a 180° per 30 minuti;
- b) trattati con i seguenti disinfettanti:
 - 1) ipoclorito di sodio diluito in acqua 1:10 (una parte di varechina su 10 parti di acqua) per 10 minuti;
 - 2) glutaraldeide diluita in acqua all'1% per 10 minuti;
 - 3) iodofori alla concentrazione di circa 500 ppm per 10 minuti;

Gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi al fine di evitare ferite accidentali.

In caso di ferite, la cute dovrà essere disinfettata per 5 minuti con acqua ossigenata od alcool; le superfici e gli oggetti eventualmente sporchi di sangue dovranno essere disinfettati nei modi sopra indicati.

I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia; il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, deve indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.

D) REQUISITI SOGGETTIVI

Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono essere in possesso:

- 1) dei requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443, risultanti dalla certificazione della Commissione- Provinciale per l'Artigianato; per le imprese societarie non aventi i requisiti

previsti dalla Legge 443, della documentazione attestante la regolare costituzione della società e iscrizione nel Registro delle Imprese e negli Albi della Camera di Commercio;

2) della qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell'azienda, risultante dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Per l'attività di parrucchiere uomo e donna e di barbiere, nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere documentata per la metà dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o per la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratta di impresa diversa da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Per l'attività di estetista nel caso l'impresa sia gestita in forma di società, anche cooperativa, e nel caso si tratti di impresa diversa da quelle previste dalla Legge 8 agosto n. 443 i soci ed i dipendenti, che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

Il titolare di autorizzazione per l'attività di barbiere, che abbia acquisito la qualifica professionale di parrucchiere uomo e donna, può chiedere la variazione dell'autorizzazione.

Le modifiche alla composizione della società devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale per garantire sempre l'esistenza della condizione della qualificazione professionale. In caso di scioglimento di società si rilasciano nuove autorizzazioni ai soci solo in caso di disponibilità.

La rinuncia di una autorizzazione, a seguito dell'unione di due imprese, non varia il numero delle autorizzazioni rilasciabili definito dall'articolo 9, e conseguentemente non crea disponibilità di ulteriori autorizzazioni.

Art. 10

Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla società.

Sull'autorizzazione deve essere indicato il nominativo delle persone in possesso della qualifica professionale richiesta. Per le imprese societarie previste dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 che esercitano l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata dal 50% dei soci; per le imprese societarie, non previste dalla Legge suddetta, che svolgono l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata per la persona che assume la direzione dell'azienda.

Per le imprese societarie che esercitano l'attività di estetista la qualifica professionale deve essere documentata da tutti coloro che esercitano professionalmente l'attività.

Art. 11

Domanda di autorizzazione

Le domande, in regola con la vigente normativa sul bollo, tendenti ad ottenere autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere indirizzate al Comune ed indicare:

- a) le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) la sede dell'impresa o della società che rappresenta e relativo codice fiscale;
- c) il tipo di attività che si intende esercitare;
- d) l'ubicazione dell'esercizio;
- e) la sottoscrizione del richiedente.

Art. 12

Documentazione da allegare alla domanda

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria della zona in scala 1:2000, con l'indicazione delle eventuali aree di parcheggio pubblico;
- b) pianta dei locali, con indicazione delle quote e delle superfici dei medesimi, della distribuzione interna dei servizi in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato.
- c) certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato attestante: la concessione edilizia, la destinazione d'uso e la superficie dei locali;
- d) visura camerale, attestante la regolare costituzione della società e l'iscrizione nel Registro delle Imprese e negli Albi della Camera di Commercio;
- e) certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione come previsto dall'articolo 10.

Art. 13

Istruttoria delle domande

Il Servizio competente verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda, richiede al titolare dell'impresa i documenti eventualmente non presentati, di cui all'articolo 12.

Viene richiesta d'ufficio la seguente documentazione:

- a) foglio informativo rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale attestante la distanza dell'esercizio da altri in zona;
- b) certificato di idoneità igienico- sanitaria dei locali rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica;
- c) certificazione antimafia rilasciato dall'Ufficio territoriale del Governo.

Art. 14

Documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività

Il richiedente, la cui domanda è stata esaminata favorevolmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve produrre i seguenti documenti entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'ufficio competente:

- a) dichiarazione di disponibilità dei locali;
- b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica, secondo quanto previsto al punto C) dell'articolo 9;
- c) certificato di agibilità dei locali, nel caso sia stato chiesto il cambio della destinazione d'uso.

Art. 15

Autorizzazione al trasferimento

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'articolo 11 ed essere corredate dalla documentazione indicata nell'articolo 12.

Le domande sono esaminate secondo la procedura prevista agli articoli 13 e 14. Il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista è consentito a condizione che sussistono le distanze di cui all'articolo 9.

Il Responsabile del Settore competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di gravi motivi da documentare, quali ad esempio lavori di ristrutturazione dei locali, sfratto non per morosità.

Art. 16

Autorizzazione al subingresso

Il trasferimento in proprietà di un esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna, di estetista per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Il subentrante che non sia in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualifica professionale rilasciata dalla C.P.A. ed aver chiesto l'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle condizioni dei locali come previsto qui di seguito.

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'articolo 11 ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 12, da:

- a) autorizzazione in atto;
- b) dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del cedente (l'autorizzazione è personale e pertanto non può essere ceduta);
- c) atto di cessione dell'azienda.

Il subingresso è consentito, in deroga alle superfici minime previste dall'articolo 9, a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari. Nel caso di trasformazione dell'azienda, da società a ditta individuale, il titolare che prosegue l'attività mantiene il diritto di esercitare negli stessi locali.

Art. 17

Ampliamento locali

In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, gli interessati devono comunicare al Servizio comunale competente l'avvenuto ampliamento, presentando in visione la relativa concessione edilizia e il parere del competente ufficio di Igiene Pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico- sanitarie.

Art. 18

Prosecuzione dell'attività in caso di successione a causa di morte

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, anche non qualificati, che intendono continuare l'attività, devono presentare domanda a norma dell'articolo del Regolamento, entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'avvenuto decesso.

Tuttavia, gli aventi diritto potranno essere titolari dell'autorizzazione, purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di coniuge superstite, o in mancanza, di erede;
- b) autorizzazione del Giudice tutelare nel caso che gli eredi siano minori;
- c) certificato dell'avvenuta denuncia di successione.

L'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

TITOLO IV OBBLIGHI

Art. 19

Obbligo di inizio dell'attività

Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di consegna dell'autorizzazione.

Il Responsabile del Settore competente, su richiesta dell'interessato, può prorogare allorché sussistano gravi motivi, la data di inizio dell'attività di ulteriori sei mesi.

Art. 20

Sospensione dell'attività

Il Responsabile del Settore competente su richiesta motivata e adeguatamente documentata dall'interessato, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. I sei mesi possono essere prorogabili, per gravi motivi, per ulteriori sei mesi. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività, il documento di autorizzazione deve rimanere depositato presso il Comune.

Art. 21

Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe

È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposte, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale e le tariffe delle prestazioni professionali.

Art. 22

Osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori

Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco.

La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.

Art. 23

Comunicazione del numero di addetti

Al fine di realizzare una programmazione delle attività oggetto del Regolamento, che tenga presente non solo le caratteristiche oggettive e strutturali, ma anche le risorse umane, è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Amministrazione Comunale, il numero degli operatori presenti nel laboratorio al 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO V

CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 24

Sanzioni

Le violazioni alle norme del Regolamento, sono punite a norma delle vigenti disposizioni, nella misura stabilita nell'allegato "A" del presente regolamento.

Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Responsabile del Settore competente ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale in caso di violazione alle altre norme del regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

La procedura per l'applicazione delle sanzioni è quella prevista dalle norme regolamentari del Comune.

Art. 25

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata dal Responsabile del settore competente , nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 19;
- b) quando il titolare perda uno dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
- c) per interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a sei mesi;
- d) nel caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli. 21 e 22 del regolamento ripetute per 3 volte nell'arco di 12 mesi.

Art. 26

Ricorsi

Le decisioni del Responsabile del Settore competente sono definitive ed impugnabili nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art.27

Vigilanza

I funzionari del Servizio di Igiene Pubblica, il Servizio di Polizia Municipale e gli Ufficiali di Polizia possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico di cui all'articolo 1.

**ALLEGATO A
SANZIONI**

Articoli del regolamento		importo
1	Esercizio dell'attività senza autorizzazione all'apertura Comporta la sanzione accessoria dell'ordinanza di chiusura.	Euro 387,34
3	Svolgimento dell'attività in forma ambulante	Euro 206,58
9	Mancata osservanza delle condizioni igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature	Euro 103,29
15	Trasferimento di attività senza autorizzazione	Euro 154,94
16	Subingresso nell'attività senza autorizzazione	Euro 154,94
17	Ampliamento della superficie dell'esercizio senza Comunicazione	Euro 51,65
18	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza farne domanda	Euro 103,29
21	Mancata osservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe	Euro 51,65
22	Mancata osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori	Euro 51,65

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
Doccia filiforme ed atomizzazione con pressione non superiore ad una atmosfera
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillatore orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
Lampade abbrozzanti UV-A
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
Scaldacera per cerette
Rulli elettrici e manuali
Vibratori elettrici oscillanti
Attrezzi per ginnastica estetica
Attrezzature per manicure e pedicure
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 cm².
Depilatori elettrici ed elettronici
Apparecchi per massaggi subacquei
Apparecchi per presso-massaggio
Elettrostimolatore ad impulsi
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
Laser estetico
Saune

ALLEGATO C
ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso ecc.)
Maschera di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
Fondotinta (liquidi, paste, cipria)
Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale ecc.
Saponi da toeletta, saponi deodoranti ecc.
Profumi, acqua da toeletta ed acqua di colonia
Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel ecc.)
Prodotti per la depilazione .
Deodoranti ed antisudoriferi
Prodotti per il trattamento dei capelli ~
Tinture per capelli e decoloranti
Prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
Prodotti per la messa in piega
Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri,shampoo)
Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
Prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni ecc.)
Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
Prodotti per l'igiene intima esterna
Prodotti solari
Prodotti abbronzanti senza sole
prodotti per schiarire la pelle
Prodotti antirughe